

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo n.01190387060611 del 10/11/2020 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato l'avvio a codesto procedimento prot. n.502469 del 11/11/2020.

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Sforza a Mestre, nel fronte e prossimità del civico n. 15, nel giorno 01/12/2020.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- La ditta BM S.r.l. ha fatto richiesta per l'occupazione temporanea di suolo pubblico con autocarro ed elevatore al Corpo di Polizia Locale con prot. n. 502110 del 10/11/2020, per eseguire un trasloco di una abitazione situata presso il civico di via Sforza, 15 a Mestre;

Considerato che:

- il Corpo di Polizia Locale con prot. n. 526721 del 24/11/2020 ha concesso l'occupazione temporanea di suolo pubblico di n. 4 stalli di sosta a libera rotazione per un'area di lunghezza di 20,00 metri e larghezza 2,50 metri, con orario dalle ore 08:00 alle ore 18:00 nella sola giornata del 01/12/2020, nel fronte e prossimità del civico di via Sforza 15 a Mestre;
- si rende necessario segnalare la sosta del veicolo in carreggiata stradale e la componente dell'elemento elevatore sul marciapiede, con l'onere di provvedere da parte della ditta interessata, alla sicurezza della viabilità veicolare e nonché pedonale e ciclabile (se consentita) nella predetta via;

Verificato che come da provvedimento di occupazione di suolo pubblico il richiedente dovrà garantire il transito veicolare e pedonale;

Visti:

- la richiesta di ordinanza dirigenziale del rappresentante legale della ditta BM S.r.l. acquisita con prot n. 502469 del 11/11/2020;
- il provvedimento di concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico rilasciato dal Corpo di Polizia Locale con prot. n. 526721 del 24/11/2020;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";

- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

1. regolamentare la circolazione in via Sforza n.15, dalle ore 08:00 alle ore 18:00 del giorno 01/12/2020, secondo le seguenti disposizioni:

- a) è fatto obbligo e cura da parte dell'Impresa/Ditta di fissare il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli sull'area interessata dal provvedimento di occupazione di suolo pubblico, con un anticipo di almeno 48 ore prima;
- b) è fatto obbligo e cura da parte dell'Impresa/Ditta di rispettare interamente le prescrizioni del provvedimento di occupazione di suolo pubblico della Polizia Locale di cui in premessa;
- c) è fatto obbligo e cura da parte dell'Impresa/Ditta esecutrice dei lavori delimitare ed opportunamente segnalare l'area occupata;
- d) è fatto obbligo e cura da parte dell'Impresa/Ditta apporre e mantenere, durante l'esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica prevista dall'art.21 del Codice della Strada (C.d.s.) e dagli artt. dal 30 al 43 del relativo Regolamento d'esecuzione, per il tipo di cantiere realizzato ed osservare tutte le norme stabilite dal C.d.s. per la tutela delle strade e della circolazione stradale;
- e) è fatto obbligo e cura da parte dell'Impresa/Ditta di garantire sempre il transito veicolare e la continuità pedonale;
- f) è fatto obbligo all'impresa esecutrice di prevedere un percorso alternativo per i pedoni deviando gli stessi sul lato opposto della strada in corrispondenza degli attraversamenti pedonali prossimi all'area di intervento o predisponendo apposito percorso pedonale della larghezza di almeno un metro a margine dell'area dei lavori;
- g) è fatto obbligo e cura da parte dell'Impresa/Ditta che sia sempre garantito l'accesso alle proprietà private e alle attività commerciali;
- h) è fatto obbligo e cura da parte dell'Impresa/Ditta che tutte le fasi durante l'intervento siano monitorate da personale della stessa, a salvaguardia della pubblica incolumità;
- i) è fatto obbligo obbligo e cura da parte dell'Impresa/Ditta che tutta l'area occupata sia sempre pulita al termine dell'intervento;

Prescrizioni a carattere generale:

- 2. il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa**

(barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);

3. è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;

- costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori.
- tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Municipale (fax 0412746409), da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
- costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;
- costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;
- costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiana, a cura della ditta esecutrice;
- la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
- sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
- sarà cura della ditta esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni della Direzione LLPP e della Direzione di Municipalità, in relazione alle competenze sulla viabilità interessata.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività nel giorno 25/09/2020.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile – Settore Pianificazione Mobilità e Infrastrutture e al Corpo di Polizia Locale di Venezia.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile – Settore Pianificazione Mobilità e Infrastrutture e al Corpo di Polizia Locale di Venezia, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 25 Novembre 2020

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori
(*atto firmato digitalmente)

*"Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."